



# Questura di Como

Como 15 gennaio 2019

OGGETTO: Aggiornamento pagina “Alloggiati Web” sito Questura di Como.

L’art. 19 bis del decreto legge 4 ottobre 2018 nr. 113, convertito dalla legge 1 dicembre 2018 nr. 132, ha chiarito che gli obblighi previsti nell’art. 109 TULPS<sup>1</sup>, in tema di registrazione e comunicazione alla Questura competente delle generalità delle persone alloggiate nelle strutture ricettive, si applicano anche “con riguardo ai locatori o sublocatori che affittano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni”.

L’obbligo in questione si rivolge a una variegata platea che ricomprende non solo gli operatori economici “tradizionali” del settore alberghiero, ma anche gli altri soggetti che compongono l’articolato panorama delle attività turistico-ricettive di natura extralberghiera, ivi comprese le strutture ricettive all’aperto. L’art. 109 TULPS, si applica non solo ai gestori professionali ma anche a coloro che svolgono attività ricettive con carattere saltuario, per tutti i rapporti locatizi suscettibili di rientrare nelle tipologie negoziali di cui agli artt. 1571 e 1594 cc.

L’Art. 109 del TULPS stabilisce che la comunicazione al Questore dei dati delle persone alloggiate deve avvenire secondo le modalità individuate dal D.M., 7 gennaio 2013. Quest’ultimo atto normativo prevede l’obbligatorietà della trasmissione attraverso mezzi telematici ed informatici, previa abilitazione all’inserimento dei dati nel sistema informatico “Alloggiati web”, per come predisposto dal Ministero dell’Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Per l’inserimento dei dati sulla piattaforma “Alloggiati Web”, gli operatori del settore possono avvalersi anche della collaborazione di apposite agenzie di intermediazione già accreditate in Questura e nel sistema informatico.

Si rammenta infine che il controllo ed il monitoraggio delle strutture ricettive indipendentemente dalla natura continuativa, professionale o meno dell’attività risponde ad esigenze primarie di ordine e sicurezza pubblica e costituisce uno strumento fondamentale nella lotta all’eversione, al terrorismo ed alla criminalità organizzata, nonché un formidabile strumento investigativo in occasione di fatti delittuosi di rilevante importanza.

Sul sito è presente la modulistica completa ed aggiornata.

Si confida nello spirito di collaborazione di tutti gli operatori del settore professionali e non.

---

<sup>1</sup> L’art. 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza nr. 773 del 18 giugno 1931, prevede che i gestori di esercizi alberghieri compresi i campeggi nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, possano dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d’identità, o di altro documento idoneo ad attestare l’identità della persona secondo le leggi vigenti.